

Oggetto: Avviso di Istruttoria Pubblica di sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e Ss.Mm.Ii. e ai sensi della L.R. Marche n. 23/2025 e Ss.Mm.Ii. per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla Co-Progettazione di interventi inerenti la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere nel territorio della Provincia di FERMO. Versione aggiornata a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 162 del 20 marzo 2026, R. G. n. 594.

CIG: B9DB7045FA

COMUNE DI FERMO

Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XIX

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone Di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano Di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio

Domanda n. 1: *il requisito di esecuzione della gestione in parola, prescritto al punto 3 dell'Avviso, inerente "la disponibilità di strutture adeguate e/o adeguabili agli interventi oggetto dell'avviso (che dovranno poi possedere i requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato – Regioni del 14/09/2022 e ai sensi della Legge Regionale n. 21/2016 e Reg. Reg.le 1/2018 (in conformità all'art.5 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere) secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 2 lettera d) del DL 93/2013), non dovrà essere dimostrato in sede di partecipazione alla procedura di Co-progettazione, ma in data successiva all'affidamento, pena la violazione da parte del Vostro Spettabile Ente degli artt. 10 e 113 del D.Lgs 36/2023 e tra gli altri, del principio di favor participationis, in quanto introdurrebbe nella lex specialis di gara una causa di esclusione non consentita dalla normativa in materia, in quanto requisito sproporzionato ed eccessivamente restrittivo in sede preventiva.*

Risposta n. 1: La procedura in oggetto è attivata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, non configura una procedura di appalto soggetta integralmente al D.Lgs. 36/2023, bensì un procedimento di natura collaborativa, finalizzato alla costruzione condivisa degli interventi. In tale ambito:

- il requisito relativo alla disponibilità di strutture adeguate e/o adeguabili è interpretato in coerenza con la natura della co-progettazione e con i principi di massima partecipazione, nonché di proporzionalità e ragionevolezza;
- in fase di partecipazione è richiesta l'indicazione di spazi idonei allo svolgimento delle attività, anche non ancora nella piena disponibilità giuridica del soggetto proponente, purché adeguatamente descritti sotto il profilo localizzativo, funzionale e tecnico, e accompagnati da un impegno alla loro effettiva acquisizione o disponibilità in fase attuativa, con indicazione delle relative modalità e tempistiche;
- l'individuazione dell'immobile o degli spazi da destinare alle attività oggetto della co-progettazione costituisce parte integrante della presente manifestazione di interesse ed elemento essenziale della proposta progettuale, ai fini della sua valutazione qualitativa e della successiva attuazione;

- la piena conformità delle strutture ai requisiti normativi vigenti (Intesa Stato-Regioni 14/09/2022, L.R. 21/2016, Reg. Reg. 1/2018 e DPCM 28/11/2024) costituisce requisito di esecuzione, da garantire nella fase attuativa;
- fermo restando quanto sopra, la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile o degli spazi indicati dovrà essere comprovata dal soggetto selezionato entro un termine perentorio fissato dall'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione della convenzione; la mancata dimostrazione entro il termine assegnato comporta la decadenza automatica dalla procedura, con facoltà per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ovvero alla riattivazione del procedimento, senza riconoscimento di alcun indennizzo o ristoro;
- sarà oggetto di specifica valutazione il livello di definizione, affidabilità e cantierabilità della soluzione allocativa proposta, con particolare riferimento alla concreta disponibilità dell'immobile, ai tempi di acquisizione, nonché alla coerenza con le finalità dell'intervento.

Domanda n. 2: *quanto indicato al punto B.3 dell'art. 2 dell'Avviso. "Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente co-progettazione devono essere già in possesso delle strutture da gestire o aver individuato spazi idonei per la realizzazione dei suindicati servizi." è un mero refuso e come tale non deve essere tenuto in considerazione per la partecipazione alla procedura in oggetto.*

Risposta n. 2: La previsione secondo cui gli operatori devono essere già in possesso delle strutture ovvero aver individuato spazi idonei:

- non costituisce refuso, bensì disposizione da interpretarsi in modo sistematico e coerente con il complessivo impianto dell'Avviso e con la natura collaborativa della procedura;
- deve intendersi nel senso che, ai fini della partecipazione, è sufficiente aver individuato immobili idonei allo svolgimento delle attività, anche non ancora nella piena disponibilità giuridica, purché tale individuazione sia adeguatamente descritta e accompagnata dall'indicazione delle modalità e tempistiche di acquisizione o messa a disposizione;
- resta fermo l'obbligo per il concorrente di autodichiarare l'avvenuta individuazione dell'immobile e l'impegno alla sua effettiva disponibilità in fase attuativa;
- tale previsione non implica, in fase di presentazione della domanda, la necessaria disponibilità immediata dell'immobile, dovendo essere letta in coerenza con i principi di massima partecipazione e con la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione;
- si conferma altresì che, come previsto dall'Avviso, sugli immobili oggetto di intervento dovrà essere apposto un vincolo di destinazione d'uso non inferiore a dieci anni, da formalizzarsi entro la fase attuativa secondo le modalità definite dall'Amministrazione.

Domanda n. 3: *gli immobili richiesti, quale requisito di esecuzione, di cui all'art. 3 dell'Avviso, dovranno possedere solo i requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato – Regioni del 14/09/2022 e ai sensi della Legge Regionale n. 21/2016 e Reg. Reg.le 1/2018 (in conformità all'art.5 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere, senza necessità che siano di proprietà del soggetto proponente o di proprietà pubblica, come sembra riportato al punto B.3 dell'art. 2 dell'Avviso, che dovrà quindi intendersi come mero refuso e non come prescrizione, anche perché in contrasto con quanto richiesto al punto 3 dell'Avviso.*

Risposta n. 3: Con riferimento alla titolarità degli immobili:

- in coerenza con la programmazione regionale e con i chiarimenti forniti dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, è ammessa la possibilità che gli immobili siano di proprietà di Enti del Terzo Settore, purché:
 - gli stessi risultino convenzionati con l’Ambito Territoriale Sociale, anche nell’ambito del presente procedimento di co-progettazione;
 - siano assoggettati a vincolo pluriennale di destinazione coerente con le finalità dell’intervento;
- si precisa altresì che, in conformità alle indicazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità:
 - le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di nuove case rifugio, ai sensi della DGR 1386/2025, non possono essere utilizzate per spese di locazione o per il funzionamento delle strutture;
 - le medesime risorse sono esclusivamente destinate all’acquisto, alla realizzazione o alla ristrutturazione degli immobili;
- in ogni caso, le strutture dovranno garantire, in fase esecutiva, il possesso dei requisiti minimi previsti dall’Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 e dalla normativa regionale vigente.

Con riferimento a questo punto, si riporta integralmente di seguito la nota esplicativa pervenuta, a codesto ATS, dalla Regione Marche in data 21.04.2026:

“”””””””

La presente per informare che ieri 20 aprile abbiamo avuto un incontro su teams con il DPO, nella persona della dott.ssa Rossana Fabrizio Coordinatrice del Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori.

L’incontro è stato richiesto per avere chiarimenti circa l’utilizzo dei fondi destinati alla realizzazione / acquisto di nuove case rifugio, nello specifico per chiarire:

- Se le nuove case rifugio da realizzare possono essere acquistate o comunque essere di proprietà dei predetti enti del terzo settore i quali si impegnano, con specifico vincolo pluriennale (es. 15-20 anni), a destinare l’immobile per le finalità di cui al DPCM medesimo;
- Se le risorse di cui al predetto art. 5 del DPCM 28.11.2024 possono essere utilizzate per prendere in locazione gli immobili da adibire a case rifugio;
- Se le risorse di cui al medesimo art. 5 possono essere utilizzate direttamente per la gestione/funzionamento di case rifugio già esistenti ma non ancora inserite nella rete anti-violenza regionale, e dunque se anche questa fattispecie possa essere considerata come “nuova realizzazione...”.

In proposito il DPO ha escluso la possibilità di utilizzare tali risorse per il funzionamento e per la presa in locazione delle strutture, in quanto il fondo può essere utilizzato esclusivamente per l’ampliamento dell’offerta in termini di acquisto, nuova realizzazione, ristrutturazione di immobili. Con riguardo all’assetto proprietario, è stata chiarita la possibilità di utilizzare le predette risorse per immobili di proprietà di enti del terzo settore, previo convenzionamento e creazione di un vincolo di destinazione per un periodo da stabilire.

“”””””””

